



## SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 11/09/2025, n. 35667

### Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta da:

Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente  
Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere  
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola - Relatrice  
Dott. TONDIN Federica - Consigliere  
Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Ge.Ni., nato il (Omissis) ad A.  
avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Napoli  
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;  
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del  
ricorso;  
lette le conclusioni dell'Avvocato Danilo Iacobacci, presentate  
nell'interesse della  
parte civile Ch.Vi., ammessa al gratuito patrocinio, con le quali ha chiesto  
di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato, depositando nota spese.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza dell'11 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Ge.Ni. per il

delitto di maltrattamenti ai danni della convivente, Ch.Vi., aggravati dalla sua condizione di gravidanza, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, fatti commessi dal 2019 con condotta perdurante.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Ge.Ni., a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento probatorio, in quanto la sentenza impugnata si è fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, nonostante lei stessa avesse smentito la privazione della denunciata libertà personale (frequentare genitori e amici, utilizzare il cellulare, svolgere attività lavorativa e sportiva, utilizzare l'auto), e in assenza di riscontri anche con riguardo alla sottrazione del denaro.

L'arbitraria valutazione di credibilità di Ch.Vi., inoltre, non ha tenuto conto delle altre testimonianze (il fratello del ricorrente e l'infermiere Br.) secondo le quali Ge.Ni. si era sempre interessato dei disturbi alimentari della compagna e aveva prontamente inviato un messaggio al ginecologo, in piena notte, per informarlo del rischio di aborto e chiedendogli cosa fare.

Inoltre, la Corte di appello, con erronea ricostruzione temporale dei fatti, non ha tenuto conto che l'azione civile per il riconoscimento di paternità era stata intrapresa dall'imputato dopo la nascita del bambino, con opposizione della persona offesa basata sulla denuncia penale, sporta a tre anni dall'inizio della convivenza e dopo essere rimasta incinta.

Peraltro, le violenze fisiche non erano riscontrate perché mai refertate e rispetto ad esse la dichiarazione della persona offesa era risultata contraddittoria avendo da un lato dichiarato di essere picchiata quasi tutti i giorni e dall'altra che ciò avvenisse solo saltuariamente.

La sentenza impugnata nel ritenere erroneamente elementi di riscontro le testimonianze di Pe.Vi. e An.Ma., rispettivamente fratello e madre della donna, non ha valutato in modo adeguato il comportamento della stessa persona offesa, espressivo della sua inattendibilità a partire dai messaggi affettuosi rivolti all'imputato in assenza di qualsiasi richiamo alle violenze subite. Né risulta la condizione di assoggettamento della donna, vista l'accertata attenzione del compagno nei suoi confronti.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza sulla base delle inattendibili e generiche dichiarazioni della persona offesa, rimaste prive di riscontri e contraddittorie in ordine a frequenza ed entità delle violenze.

Anche ai fini della configurabilità del reato la sentenza non ha considerato la cessazione della convivenza, avvenuta ad aprile 2022, cosicché per le condotte successive a detta data non è configurabile il delitto di maltrattamenti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di questioni risolte, in modo logico e coerente, dalla sentenza impugnata.
  - 2.1. La Corte di merito, con apprezzamenti di fatto immuni da illogicità e facendo proprio l'apparato probatorio esaminato approfonditamente dal Tribunale di Avellino, ha fondato la motivazione sulle dettagliate dichiarazioni della persona offesa, Ch.Vi., riportate alle pagg. 3-11 della sentenza di primo grado con ampi stralci, supportate da prove documentali (certificazioni mediche, messaggi WhatsApp, presa in carico di un centro antiviolenza) e dalle convergenti dichiarazioni di numerosi testimoni (parenti, medici che avevano in cura la donna, ecc.).
  - 2.2. Dalle pronunce conformi dei Giudici di merito si evince come Ch.Vi. avesse descritto il rapporto con il compagno come segnato, da sempre, da condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive, consistite: nell'averle "imposto di cessare ogni attività lavorativa, quale condizione per la prosecuzione del loro rapporto", persino convincendola a trasferire i suoi risparmi su una carta ricaricabile Postepay da cui Ge.Ni. aveva ritirato tutto il denaro conoscendone solo lui i codici di accesso; nell'averla impedito amicizie di sesso maschile, perché "a una donna perbene non si addicevano"; nell'averla allontanata dalla sua migliore amica, qualificata come una "poco di buono", a cui avrebbe incendiato l'auto se si fossero frequentate; nell'averla picchiata in più occasioni, in un caso minacciandola con il coltello, per avere salutato per strada persone da lui non conosciute; nell'averla assoggettata ad un costante controllo del telefono cellulare e dei messaggi; nell'averla chiusa a chiave in casa per impedirle di uscire, soprattutto quando doveva ricorrere a cure mediche a seguito delle sue violenze; nell'averla isolata dai genitori che poteva incontrare solo in sua presenza e davanti ai quali Ge.Ni. si mostrava amorevole e premuroso; nell'averla impedito rapporti diretti con i medici curanti possedendo solo lui i loro numeri di telefono e presenziando a tutte le visite; nell'averla sottoposta a continuative minacce di morte, insulti e mortificazioni in quanto donna e rispetto ad una precisa assegnazione di ruolo ("non sei buona neanche a letto... non sei buona neanche ad avere figli... Sei una persona inutile... che pesa sulla società", una pazza anoressica, pag. 9 della sentenza impugnata) e ad aggressioni fisiche come sbatterle la testa contro il muro, tirarle i capelli, scaraventarla dal letto, schiaffeggiarla, prenderle il viso tra le mani e urlarle contro, afferrarla al collo e picchiarla, ma sempre facendo attenzione a non procurarle segni in zone del corpo visibili.

Nel gennaio del 2020 la giovane donna era tornata a vivere a casa dei genitori a causa della violenza, ma il pentimento e l'affetto dimostrati dal compagno l'avevano convinta a riprendere la convivenza (marzo 2020), subendo l'aggravamento dei maltrattamenti soprattutto nel periodo Covid e dopo la conoscenza del suo stato di gravidanza (gennaio 2022), tanto da farla nuovamente ammalare di anoressia.

La scelta di denunciare e interrompere la relazione era stata assunta dalla Ch.Vi. solo a seguito dei comportamenti di Ge.Ni. in occasione della minaccia di aborto: non l'aveva accompagnata subito in ospedale, aspettando molte ore; le aveva imposto di cucinare e occuparsi delle faccende domestiche dopo il ricovero nonostante i medici le avessero prescritto di stare a letto; l'aveva schiaffeggiata.

A seguito dell'interruzione della convivenza, Ge.Ni. approfittando della condizione di vulnerabilità della compagna aveva tentato di riprenderne il controllo con progressivi riavvicinamenti, ma il rifiuto ricevuto lo aveva determinato a perseguitare e minacciare la Ch.Vi.

Le dichiarazioni della persona offesa, che ha descritto con precisione lo sviluppo del rapporto maltrattante, sono state supportate dalle testimonianze riportate nel dettaglio nella sentenza di primo grado (pagg. 11-16).

Il fratello della donna aveva sentito Ge.Ni. in un'occasione minacciare la sorella se non avesse tacito; la madre aveva riferito numerosi episodi controllanti del compagno della figlia, tali da determinarne: l'allontanamento da tutte le amicizie e dai genitori che, infatti, potevano vederla solo in sua presenza e non allontanandosi mai da lei, persino accompagnandola in bagno; il divieto di incontrare la madre da sola; la drastica riduzione di autostima e la continua colpevolizzazione della figlia che veniva fatta sentire "sbagliata", così portando la ragazza ad uno stato grave di prostrazione anche da incinta ("la teneva come se fosse stato un animale, un cane", pag. 10 della sentenza impugnata) con ricaduta nell'anoressia da cui era uscita prima di incontrarlo; l'interdizione di qualsiasi attività perché "le sue donne non dovevano lavorare".

Il padre di Pe.Vi. aveva confermato la condotta (Omissis) di Ge.Ni. e le persecuzioni che aveva imposto alla figlia alla fine della loro relazione tanto da doverla lui stesso accompagnare ovunque; la ex cognata, sua amica, aveva dichiarato che Ge.Ni. non solo incalzava Pe.Vi. con domande continue controllandola in modo ossessivo con messaggi e telefonate, ma le aveva vietato di frequentare le amiche, di lavorare e di utilizzare l'auto.

Il trauma psicologico determinato nella persona offesa dalle condotte maltrattanti del compagno è stato comprovato anche da diverse certificazioni mediche (attacchi di panico, ansia reattiva, disturbo dell'adattamento, anoressia nervosa, ecc.).

Anche i messaggi WhatsApp di Ge.Ni., riportati a pagg. 18 e 19 della sentenza di primo grado, sono stati ritenuti dai giudici di merito non solo ammissivi delle violenze ("ho sbagliato a darti degli schiaffi"), ma anche espressivi della sua capacità manipolatoria, della strategia di allontanamento dai genitori e, soprattutto, della minaccia alla compagna di farle togliere l'affidamento del nascituro con richiesta di intervento dei servizi sociali a cui aveva rappresentato i problemi di salute della futura madre proprio a questo fine.

Anche le dichiarazioni dei testimoni della difesa sono state ritenute dalle due sentenze di merito confermative dell'isolamento imposto alla persona offesa e della sua assenza di autonomia decisionale, attesa la sporadicità delle cure cui era sottoposta, della scelta dei medici operata dal solo Ge.Ni., presente ad ogni visita e persino durante l'alimentazione con sondino naso-gastrico, e dell'impossibilità per Pe.Vi. di intrattenere rapporti propri con chi la curava.

Infine, i Giudici hanno considerato del tutto inverosimile la versione di Ge.Ni., resa nel corso dell'esame, volta ad attribuire tutte le responsabilità delle condotte denunciate alla stessa persona offesa e alla sua malattia: la decisione di tardare l'ingresso in ospedale per rischio di aborto, i litigi di coppia, il suo totale isolamento.

3. Il ricorso contesta integralmente la testimonianza della persona offesa perché, da un lato, non riscontrata e, dall'altro lato, contraddittoria alla luce delle condotte tenute, come l'invio di messaggi affettuosi a Ge.Ni., i tentativi di riavvicinamento e il "ritardo" nella denuncia.

3.1. Si tratta di argomenti che, oltre ad essere declinati in fatto e, dunque, non consentiti in questa sede, non tengono in alcun conto della consolidata giurisprudenza di legittimità che si è formata soprattutto con riferimento alla peculiarità che connota un delitto abituale, quale quello della violenza praticata in un contesto di coppia ai danni delle donne, che in assenza di testimoni può svilupparsi secondo un modello ciclico e progressivo, volto ad indebolire, isolare e confondere la vittima con pratiche manipolatorie.

3.2. La testimonianza della persona offesa perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi che ne confermino l'attendibilità non dovendosi applicare i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere i riscontri (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità, ex art. 198 cod. proc. pen., e comunque l'attendibilità intrinseca del racconto e la sua credibilità costituiscono questioni di merito non censurabili in sede di legittimità se non a fronte di manifeste contraddizioni. Dunque, al giudice è richiesto che l'iter argomentativo della propria valutazione dia conto non dei riscontri sui fatti, che costituirebbero altre prove, ma

"elementi di convergenza" utili ad asseverare la credibilità soggettiva del testimone (così anche Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello), come avvenuto nella specie.

3.3. Le censure difensive si appuntano sulla ritenuta contraddittorietà dei comportamenti tenuti dalla vittima che oltre ad essere inammissibili perché declinate in fatto e relative ad elementi estranei alla fattispecie, non si confrontano con l'ampia motivazione delle sentenze e, soprattutto, con quella di primo grado che ha ritenuto i riavvicinamenti e i tempi della denuncia tutt'altro che idonei ad asseverare l'inaffidabilità della testimone.

3.3.1. Il ragionamento del Tribunale di Avellino inquadra non illogicamente -ed anzi in coerenza con un dato esperienziale - i comportamenti di Pe.Vi.all'interno di una tipica modalità manipolatoria e ciclica della violenza nelle relazioni intime, in cui i maltrattamenti dell'autore, soprattutto psicologici (disprezzo, umiliazioni, denigrazioni, ricatti morali rispetto alla sottrazione del figlio appena nato, richiami costanti all'inadeguatezza della donna in quanto donna), seguiti da violenze fisiche, idonee a porre in pericolo la vita del nascituro, erano state tali da culminare nella rottura della relazione, ma anche in successive richieste di perdono di Ge.Ni., capaci di confondere la vittima e porla nell'illusoria aspettativa del cambiamento, accettando la ripresa della convivenza, sino a riprendere con maggiore crudeltà nel periodo successivo.

L'apparato argomentativo delle sentenze di merito ha in sostanza ritenuto che il riavvicinamento della persona offesa all'imputato, nonostante le gravi violenze subite, e il lungo tempo di reazione rispetto alla denuncia non avessero inciso affatto sulla sua credibilità, ma, al contrario, fossero espressivi di canoni consolidati, traducibili in massime di esperienza, puntualmente descritte alle pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado, fondate sulle evidenze dell'ampia casistica giurisprudenziale circa i comportamenti tenuti dalle persone offese di reati commessi in contesti di coppia (Sez. 6, n. 21806 del 12/05/2025, P., non mass.; Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024, I., non mass.; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N., non mass.; Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616; Sez. 6, n. 7289 dell'11/01/2024, F.; Sez. 6, n. 25841 del 30/03/2023, A.; Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023, S., Rv. 284454; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F., non mass.), rappresentative del c.d. "ciclo della violenza", cioè un modello teorico, oggetto di

studi da decenni a livello nazionale ed internazionale, che aiuta a comprendere come e perché si sviluppano e si ripetono le dinamiche abusive nelle relazioni intime.

3.3.2. Perché tale "ciclo" possa assurgere a massima di esperienza è necessario delineare il contenuto di quest'ultima.

Secondo la dottrina, per massima di esperienza si intende la generalizzazione empirica ricavata induttivamente dall'esperienza comune, prima e a prescindere dal fatto concreto da dimostrare, in quanto il dato che ingloba è già stato sottoposto a verifica empirica, purché abbia raccolto, nel patrimonio collettivo, conferme tali da renderla comunemente riconosciuta ed accettata fino a poterla ritenere consolidata ed affidabile.

Attraverso la massima di esperienza si instaura una correlazione logica tra una tipologia di fatti ed un altro fatto, rilevante nel processo, che a detta tipologia risulti riconducibile.

In relazione al ragionamento probatorio, che interessa nel caso in esame, è senz'altro la funzione epistemica a fare della massima di esperienza la leva del meccanismo inferenziale utilizzato dal giudice.

In questa stessa prospettiva si colloca anche l'elaborazione giurisprudenziale che pone l'accento su (Omissis), cioè giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su esperienze ripetute, ma autonomi da esse, valevoli per nuovi casi e suscettibili di verifica empirica (Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Rv. 277312), diversamente da quanto avviene per la congettura o l'illazione, cioè una generalizzazione cui non corrisponde un'effettiva conferma empirica (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 23 5698; Sez. 6, numero 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813; da ultimo, Sez. 4, n. 36524 del 30/05/2021, Murgia), perché fondata su criteri meramente intuitivi e soggettivi o persino sulla semplificazione di pregiudizi sociali diffusi che pervadono il senso comune.

Va rimarcato come l'induzione posta a base del procedimento logico descritto, non esime il giudice dal ricercarne i riscontri di corroborazione con le evidenze disponibili e privilegiare quella ricostruzione delle situazioni problematiche capace di imporsi con il più elevato livello di aderenza ai fatti concreti rispetto ad ogni altra spiegazione alternativa possibile (Sez. 4, n. 12478 del 19/11/2015, dep. 2016, Barberi, Rv. 267811).

Nel caso in esame, l'affidabilità della massima di esperienza costituita dalla modalità ciclica, con precise fasi, della violenza nelle relazioni strette, anche con riferimento alle dinamiche relazionali che in quell'ambito si sviluppano, è legata non solo all'ampia casistica giudiziaria circa i comportamenti ricorrenti degli autori e delle vittime in questi reati, ma anche alla loro progressiva acquisizione da parte sia di organismi internazionali accreditati sia, infine, delle stesse fonti sovranazionali (vedi infra par. 3.4.).

3.4. Le condotte riferite dalla persona offesa, con le sue paure e i suoi ripensamenti, danno puntuale conto del c.d. ciclo della violenza ovverosia un modello tipico di crescita esponenziale della modalità maltrattante nei contesti affettivi di coppia che si sviluppa

secondo precise fasi, tutte sussistenti nella specie, e correttamente valutate dai Giudici di merito proprio in questa chiave.

3.4.1. Secondo tale inquadramento la prima fase, di crescita della tensione, è quella nella quale si manifestano le forme tipiche della violenza psicologica e verbale.

L'autore mostra irritabilità, ostilità crescente e freddezza; assume comportamenti volti a colpevolizzare, umiliare e sminuire l'identità della partner; impone divieti rispetto alla sua vita sociale e la isola, Di converso la vittima cerca di evitare l'escalation di violenza, accontentando e prevenendo il partner, riducendo drasticamente la propria vita di relazione (amicale, parentale, lavorativa e sportiva), evitando comportamenti che possano creare conflitto, non esprimendo mai un proprio punto di vista. In tal modo avviene la demolizione delle proprie capacità e dell'autostima; sopravviene un forte senso di inadeguatezza rispetto all'obbligo, sociale e culturale, di salvare la relazione e tenere unita la famiglia ad ogni costo, senza la percezione dell'illiceità delle condotte che subisce ed immobilizzata dal senso di impotenza.

3.4.2. La seconda fase è quella dell'esplosione della violenza fisica in cui l'autore picchia la vittima, la terrorizza con danneggiamenti e diverse forme sopraffattone.

È il momento più pericoloso per la vita della donna e, infatti, è quello in cui la paura la induce a chiedere aiuto ad amici e parenti, a denunciare, ad esprimere la volontà di separarsi, a recarsi in pronto soccorso per curarsi, a rivolgersi ad un centro antiviolenza per ottenere supporto, a cercare di mettere in salvo sé e i propri figli, pur nella speranza di riuscire a cambiare il proprio partner e mantenere unito il nucleo familiare.

3.4.3. La terza fase di riappacificamento (cosiddetta luna di miele) è quella nella quale l'aggressore esprime forme di rassicurazione, di pentimento, promette di cambiare e di non ripetere le violenze, individua cause esterne della propria violenza e convince la vittima della loro transitorietà fino a riconquistarne la fiducia. In questo modo la donna si confonde, minimizza quanto subito, se ne attribuisce in parte la responsabilità, ritiene che la violenza sia stata solo una parentesi in un momento di difficoltà e riprende la convivenza in una condizione di apparente calma, ma di subordinazione, spesso temendo per la sorte dei propri figli.

Questa alternanza si ripete nel tempo e le diverse fasi si intensificano e si aggravano, in una spirale strutturata che spiega perché molte vittime di violenza domestica ritornano nella relazione maltrattante, come avvenuto nella specie, ritrattano le accuse e non sono più in grado di uscirne, sempre più immobilizzate da paura, isolamento e dipendenza (soprattutto economica), acquisendo quella condizione di particolare vulnerabilità, frutto di questo complesso percorso ciclico, descritta dall'art. 90-quater cod. proc. pen. ultima parte ("se la

persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato").

3.5. Sono numerosi gli organismi internazionali che hanno trattato il tema della violenza nelle relazioni intime e della vulnerabilità che ne consegue per la vittima, descrivendone, come sopra, le fasi ripetitive (abuso, tensione, aggressione e riconciliazione o luna di miele, con successiva ripetizione) cui corrispondono i comportamenti del partner abusante e le dinamiche psicologiche che legano a lui la vittima:

-l'ONU (Agenzie UN Women UNFPA e Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani); il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW) che nelle sue Raccomandazioni generali (n. 19 e 35) fa riferimento alle strutture ripetitive della violenza domestica e sollecita gli Stati a riconoscerne le dinamiche psicologiche e cicliche; l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa che incoraggiano la formazione degli operatori a riconoscere le diverse fasi del ciclo della violenza; il GREVIO (Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per la valutazione dell'effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul) che nel Rapporto di valutazione di base sull'Italia del gennaio 2020 al par. 16 "sottolinea l'importanza di una risposta accurata da parte delle istituzioni nell'indagare sulle accuse di violenza domestica, sulla base di un'adeguata comprensione della natura e delle fasi della violenza nelle relazioni intime".

3.6. Dal punto di vista normativo le stesse fonti sovranazionali tengono conto del ciclo della violenza e della vulnerabilità della vittima, descrivendo il rischio della ripresa della relazione maltrattante per le sue peculiari dinamiche e fissando i requisiti, anche processuali, volti a consentire l'emersione del delitto per proteggere le vittime prima dell'escalation; dando anche conto come soprattutto la gravidanza sia non solo un fattore di rischio predittivo di maggiori successive violenze, ma abbia esiti negativi sulla salute della donna incinta e sul suo bambino (da qui le aggravanti del nostro codice penale in relazione a delitti commessi ai danni o in presenza di donna incinta).

La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato, recepita con il D.Lgs. n. 212/2015, all'art. 22, par. 3, ha prescritto agli Stati di evitare "il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsione" delle vittime "che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione di dipendenza nei confronti dell'autore del reato" menzionando specificamente come tali le vittime "della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette";

la Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica che ha raccomandato alle competenti autorità statuali di effettuare valutazioni individuali delle esigenze di protezione delle vittime (art. 16), senza trascurare che

"Le situazioni che richiedono una particolare attenzione potrebbero includere, ad esempio... il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato o l'indagato, (e) il rischio che la vittima ritorni dall'autore del reato o dall'indagato (considerando 39)...";

la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77) che impone che i procedimenti penali continuino "anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia" (art. 55), così prescindendo dalla sua volontà, proprio per il dato, fondato ancora una volta su massime di esperienza, che non sempre sia libera: per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; per la necessità di evitare che una querela o una segnalazione le si possa ripercuotere contro sollecitando minacce dell'autore; per tutelare i propri figli dal padre maltrattante, temendo di perderne l'affidamento in caso di denuncia della violenza in fase di separazione; per assenza di autonomia economica; per la sincera speranza che il proprio compagno possa davvero cambiare la modalità autoritaria e gerarchica della relazione; per la ciclicità che connota questo reato.

3.7. È questa la ragione per la quale la peculiarità della dinamica che caratterizza le forme di sviluppo della violenza commessa ai danni delle donne nelle relazioni strette assume una connotazione discontinua, ma progressiva rispetto alla lesione del bene giuridico tutelato ed impone all'interprete di leggere i singoli atti secondo una prospettiva globale che ne valorizzi adeguatamente e tempestivamente il grado di offensività anche psicologica, nei termini indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU (da ultimo P.P. c. Italia n. 64066/19, par. 43, 13 febbraio 2025, nonché De Giorgi, c. Italia n. 23735/19, parr. 63-65, 16 giugno 2022 e M.S. c. Italia, n. 32715/19, parr. 109-113, 7 luglio 2022).

3.8. In questo quadro, interno ed internazionale, idoneo ad accreditare il ciclo della violenza come dato di esperienza, suscettibile di generalizzazione, il tentativo di riavvicinamento della persona offesa all'autore delle violenze, anche con momenti di tenerezza, non solo non vale a dare corso di per sé ad una "relazione tossica" - tale da porre la vittima su un piano di corresponsabilità -, ma neanche vale ad incidere ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, considerato anche l'accertato stato di gravidanza di Villani, un'evenienza prevedibile, semmai capace di creare "ambivalenza nei sentimenti della persona offesa" (Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, Sisti, Rv. 264334; Sez. 3, n. 32379 dell'I 1/05/2021, S.), o sintomatica dell'esposizione di questa al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti (Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, dep. 2023, P.).

A tale ultimo riguardo, infatti, è stato dato conto del fatto che la persona offesa era minacciata dall'ex compagno che se non fosse tornata a vivere con lui le avrebbe sottratto l'affidamento del nascituro, anche menzionando ai Servizi sociali la sua condizione di salute, elemento costituente ulteriore riscontro della sussistenza dell'aggravante contestata.

La sentenza impugnata viene censurata dal ricorrente perché, correttamente, anziché frammentare i singoli episodi riferiti dalla persona offesa, li ha collocati entro dinamiche connotate dall'impostazione culturale ed identitaria dell'autore, chiaramente discriminatoria verso la partner, tenuta ad ubbidire alle sue regole di ruolo (le donne non devono lavorare; "non sei buona neanche a letto... non sei buona neanche ad avere figli..."), a soggiacere al suo potere autoritativo "come un animale", ad essere privata della sua libertà di lavorare, di essere autonoma economicamente, di praticare sport, di decidere sulle proprie frequentazioni, di avere una vita sociale e persino di uscire.

In tale ottica il singolo segmento delle condotte di Ge.Ni. si presta ad essere inquadrato, dunque, nell'ambito del più ampio sviluppo di comportamenti causalmente orientati alla creazione prima e al mantenimento poi di un rapporto ordinariamente fondato su una matrice sopraffattoria ai danni della persona offesa (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273).

3.9. La circostanza che la persona offesa non abbia denunciato nell'immediato le condotte maltrattanti, non vi si sia sottratta e si sia opposta al riconoscimento di paternità di Ge.Ni. alla luce delle violenze subite nonostante i conclamati rischi di aborto, sulla base della lettura offerta dai giudici di merito e soprattutto dal Tribunale di Avellino, deve essere inquadrata e contestualizzata nel tipo di relazione in cui gli abusi si sono consumati e, soprattutto, nel momento preciso del ciclo della violenza. In tal modo quei comportamenti sono stati coerentemente e logicamente ritenuti inidonei a far sorgere il ragionevole dubbio circa la commissione del delitto da parte dell'autore o circa la non credibilità

A fronte di ciò, del resto, il ricorrente si è limitato ad una lettura parcellizzata di singoli episodi, peraltro soffermandosi solo sulla violenza fisica, da lui stesso ammessa nel messaggio WhatsApp riportato dalla sentenza, ignorando l'autonomia e la specificità delle altre forme di violenza soprattutto psicologica, denunciate dalla Ch.Vi., ed accertate dai Giudici di merito.

3.10. Il delitto di violenza domestica, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, forte anche della definizione contenuta negli artt. 3 lett. b) - "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima" - e 33 della Convenzione di Istanbul - "condotte intenzionalmente finalizzate a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona attraverso la coercizione o le minacce" -, e della giurisprudenza della Corte EDU, implica il riferimento alla violenza psicologica quale modalità tipica e spesso preliminare delle altre forme di violenza nelle relazioni intime (Valiuliené c. Lituania, n. 33234/07, par. 69, 26 marzo 2013, Volodina c. Russia, n. 41261/17, parr. 74-75 e 81, 9 luglio 2019; Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 par. 76, 14 dicembre 2021; De Giorgi, c. Italia, sopra citata, parr. 63-65; M.S. c. Italia, sopra citata, parr. 109-113, Luca c. Repubblica di Moldavia, n. 55351/17, par. 60, 17 ottobre 2023), anche perché funzionale a

rendere la vittima tanto vulnerabile e depotenziata da normalizzare la violenza e limitarne la capacità di sottrarvisi, cui si aggiungono le minacce (Tunikova e altri, sopra citata, par. 119) e il timore di nuove aggressioni (Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, par. 54, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, par. 41, 2 gennaio 2014, e Volodina, sopra citata, par. 75).

Ciò vale anche nel caso in esame, in cui le sentenze di merito hanno correttamente valorizzato le evidenti fragilità della persona offesa, derivanti dalla sua pregressa malattia, che hanno fornito al ricorrente l'occasione per gravi forme di umiliazione e colpevolizzazione, fra l'altro appellando la compagna "pazza anoressica".

3.11. In ordine alla censura circa la tempistica della denuncia (avvenuta a distanza di tre anni dall'inizio dei maltrattamenti e all'esito della ricerca di contatto con il proprio convivente), a prescindere dal fatto che la stessa persona offesa avesse spiegato la paura per la reazione che avrebbe suscitato nel compagno, già condannato per condotte violente nei confronti della precedente moglie, si ricorda che il delitto di maltrattamenti è procedibile d'ufficio. Ciò vuol dire che il momento in cui denunciarne la commissione da parte della persona offesa è rimesso alla sua scelta e non può ritorcersi ai suoi danni, soprattutto a fronte di delitti di violenza contro le donne, di genere e domestica, in cui sono coinvolti legami intimi che, in quanto tali, limitano fortemente la libertà decisionale e i tempi di maturazione di una decisione dagli effetti umanamente e giuridicamente deflagranti.

Inoltre, costituisce consolidata giurisprudenza di questa Corte che nell'ordinaria dinamica delle relazioni di coppia segnate da condotte maltrattanti il differimento nel tempo del momento in cui la vittima decide di denunciare all'Autorità giudiziaria può avere molteplici ragioni che spetta al giudice accertare, solo ove ritenga che questo assuma rilievo determinante, senza che sia consentito addentrarsi in apodittiche e astratte valutazioni di verosimiglianza.

Le motivazioni che inducono la persona offesa di violenza domestica commessa nel contesto di coppia, a denunciare in un determinato momento e non in un altro, come si evince anche dalle dichiarazioni della Ch.Vi., sono le più varie e devono tenere conto innanzitutto della difficoltà di questa di avvedersi, tempestivamente, del progressivo condizionamento, fisico e psicologico, di cui è vittima, proprio in ragione della sopra richiamata ciclicità; del tentativo di evitare la rottura della relazione per il legame affettivo che la avvince all'autore; della preoccupazione per le conseguenze che una denuncia potrebbe determinare; della speranza nel miglioramento della situazione soprattutto a fronte di asseriti pentimenti; del timore di ripercussioni negative sulla propria condizione genitoriale e sulla relativa condivisione di questa con il maltrattante.

Si tratta di scelte personali, connesse alle condizioni di vita, oggettive e soggettive, della persona offesa (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616 e, in particolare, Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, P., Rv. 285185 -in motivazione soprattutto par. 2.2.2.-), estranee alla consumazione del reato.

3.12. In sostanza tutte le censure del ricorso si risolvono nell'inammissibile richiesta di invertire, sotto il profilo logico e giuridico, i termini dell'accertamento penale, sviandone la direzione verso la vittima del reato.

È bene ricordare che il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è di mera condotta cosicché il giudice è tenuto a verificare che il comportamento dell'agente abbia compreso la libertà e l'integrità della persona offesa, attraverso umiliazioni o forme coercitive (fisiche, psicologiche, economiche o sessuali) che ne minino l'identità, la dignità o l'autodeterminazione, solo in relazione alla verifica della concreta idoneità di quelle condotte venendo in rilievo ab extrinseco il tema dell'assoggettamento, che di per sé si colloca fuori della fattispecie (tra le tante,

Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S., non mass.; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F., non mass.; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 286294).

Peraltro, nella specie, il motivo di censura, oltre ad essere infondato dal punto di vista giuridico, è privo di fondamento anche dal punto di vista oggettivo, attesa l'accertata e certificata ricaduta della persona offesa in una grave malattia, non disgiunta dai rilevati comportamenti maltrattanti, anche alla luce della valorizzata testimonianza della madre ("la teneva come se fosse stato un animale, un cane").

#### 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La lettura congiunta delle pronunce consente di rilevare che l'affermazione di responsabilità è riferita alla lettura unitaria di due momenti diversi: uno relativo ai maltrattamenti perpetrati durante la convivenza con Chiara Villoni, per i quali vi è ampia e congrua motivazione; uno relativo alle condotte poste in essere dal ricorrente dopo il 25 aprile 2022, data in cui la persona offesa si era trasferita incinta presso i genitori.

Costituisce maggioritario orientamento di questa Corte, non menzionato dalle sentenze di merito, che in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità (tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n. 29928 del 29/05/2025, Liberale, Rv. 288417; Sez. 5, n. 11209 del 27/11/2024 (dep.2025), F., Rv.287767).

Sta di fatto che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente il solo delitto di maltrattamenti anche per le violenze di Ge.Ni. consumate nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, che avrebbero potuto essere semmai qualificate ai sensi dell'art. 612-bis, secondo e terzo comma, cod. pen.

Tuttavia la deduzione difensiva è in concreto improduttiva di effetti, in quanto da un lato la scissione dei due momenti non incide sulla configurabilità dell'aggravante, correlata ,per il primo periodo a condotte anche successive all'insorgenza dello stato di gravidanza, e dall'altro non può condurre ad una pena inferiore al minimo che è stato in concreto irrogato con le attenuanti equivalenti all'aggravante, potendo dall'eventuale parziale riqualificazione discendere solo un teorico, più sfavorevole, concorso di reati.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ch.Vi., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso l'11 settembre 2025

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2025